

## **Deliberazione 09 settembre 2010 numero 58**

### **Oggetto: Segnalazione certificata di inizio attività – Inapplicabilità all'attività edilizia (Atto di Indirizzo)**

LA GIUNTA COMUNALE

#### **richiamati:**

- l'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (**TUEL**);
- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e s.m.i.;
- sempre della suddetta legge 241/1990, l'articolo 19 recentemente novellato dal DL numero 78 del 31 maggio 2010 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 numero 122:  
**"19. Segnalazione certificata di inizio attività - Scia.**

*1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.*

*2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.*

3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.

4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3, all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.

5. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Ogni controversia relativa all'applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall'articolo 20.

6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni”;

- l'articolo 49, comma 4-ter del DL 78/2010: “4-ter. Il comma 4-bis attiene alla tutela della concorrenza ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, e costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi della lettera m) del medesimo comma. Le espressioni «segnalazione certificata di inizio attività» e «Scia» sostituiscono, rispettivamente, quelle di «dichiarazione di inizio attività» e «Dia», ovunque ricorrano, anche come parte di una espressione più ampia, e la disciplina di cui al comma 4-bis sostituisce direttamente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, quella della dichiarazione di inizio attività recata da ogni normativa statale e regionale”;

**premess**o che:

- l'articolo 117, comma 3, della Carta costituzionale novellata dalla legge di pari rango 18 ottobre 2001 numero 3, attribuisce alla competenza legislativa concorrente regionale il "*governo del territorio*";
- nelle materie di legislazione concorrente spetta alla regione la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali riservata alla legislazione statale;
- il richiamato articolo 19 della Legge 241/1990, introducendo la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) sostitutiva della dichiarazione di inizio attività (DIA), certamente non dispone in merito a principi generali, bensì reca norme di dettaglio che intendono sostituire automaticamente ogni "*normativa regionale*" relativa alla DIA (comma 4-ter articolo 49 DL 78/2010 convertito dalla Legge 122/2010);
- pertanto l'invasione della competenza legislativa regionale, ad opera del legislatore nazionale, qualora la SCIA fosse applicabile alla materia "*governo del territorio*" e quindi all'edilizia, sarebbe di tutta evidenza;
- nonostante il disposto del comma 4-ter, articolo 49 del DL 78/2010, che vorrebbe ricondurre l'oggetto dell'articolo 19 alla "*tutela della concorrenza*" di competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, comma 2, lettera e) della Costituzione), la norma in esame non resisterebbe alla censura della Corte Costituzionale se la si ritenesse applicabile al "*governo del territorio*";
- infatti, la Suprema Corte ha più volte affermato che la "*materia*" è quella che oggettivamente risulta dalla disciplina e non quella che nominalmente il legislatore le attribuisce definendo la disciplina stessa;

**premess**o inoltre che:

- secondo il nuovo articolo 19 la SCIA si applica sempreché "*non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti*" di autorizzazione;
- i piani urbanistici, generali o attuativi, altro non sono che "*strumenti di programmazione settoriale*" ed il rilascio dei permessi di costruire deve avvenire nel rispetto ed entro i limiti di tali strumenti di programmazione del territorio;
- invece, gli indici urbanistici senza dubbio alcuno sono *limiti*, cui si deve sottostare per ottenere il permesso di edificare;
- di conseguenza, la SCIA non può trovare applicazione in edilizia;

**premess**o che:

- il comma 1 del nuovo articolo 19 esclude la SCIA nei "*casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali*";

- si tratta di vincoli che ineriscono precipuamente all'attività edilizia;
- qualora la SCIA fosse applicabile all'attività edilizia, la segnalazione di inizio dell'attività sarebbe preclusa per interventi da svolgere in ambiti vincolati;

**verificato** che, secondo notizie di stampa, i comuni di **ROMA** e **VENEZIA** non stanno applicando la SCIA al settore edilizia (Il Sole24ore, 6 settembre 2010 pagina 244);

**attestato** che sulla proposta della presente deliberazione non sono stati preventivamente acquisiti i pareri ex articolo 49 del TUEL trattandosi di "*atto di indirizzd'*";

**dato atto** al Segretario comunale, Dottor Omar Gozzoli, di aver personalmente curato la stesura della proposta della presente (mediante pc e software di videoscrittura) condividendone i contenuti sotto il profilo della legittimità;

tutto ciò premesso

#### **delibera**

1. di approvare i richiami e le premesse quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di invitare il Responsabile dell'Area Tecnica a ritenere non applicabile alla materia edilizia la disciplina della SCIA e, pertanto, di proseguire nell'applicazione della Legge Regionale 12/2005 e s.m.i. che prevede, quali titoli abilitativi edilizi, il Permesso di Costruire e la DIA.

Inoltre, l'esecutivo, valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, con ulteriore votazione in forma palese, all'unanimità

#### **delibera**

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (articolo 134, comma 4, del TUEL).